

Predisposizione di una proposta di legge statale in materia di servizi pubblici locali

Di Adriana Vigneri

Disposizione prima (definizioni e inquadramento)

1. La Repubblica riconosce la rilevanza della produzione di beni e servizi di interesse generale economico e sociale al fine di promuovere un omogeneo sviluppo delle comunità locali e di garantire i livelli essenziali delle relative prestazioni.
2. Sono pubblici servizi locali i servizi resi al pubblico con offerta indifferenziata, individuati dagli enti locali nell'ambito delle proprie competenze.
3. L'individuazione ed organizzazione (?) dei pubblici servizi locali è funzione fondamentale dagli enti locali, in applicazione del principio di sussidiarietà.
4. La presente legge si applica ai servizi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale, quali il gas naturale, i servizi idrici, i servizi ambientali, i servizi di trasporto collettivo di persone, la produzione e distribuzione di energia non elettrica, i macelli,e a tutti i servizi anche sociali organizzati in forma di impresa. In materia di comunicazioni attraverso reti, il servizio pubblico locale è limitato alla predisposizione di cavodotti.....

Disposizione seconda (modalità di organizzazione)

1. Le attività rilevanti ai fini dell'erogazione dei servizi pubblici, o segmenti di esse, sono svolte in regime di concorrenza se tale regime è compatibile con i caratteri propri e le finalità del pubblico servizio ai sensi dell'art.1.
2. Negli altri casi gli enti locali ne stabiliscono le modalità organizzative, individuano gli obblighi di servizio pubblico che devono essere garantiti e i mezzi per farvi fronte, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza. Gli enti locali svolgono le attività di indirizzo, programmazione e controllo e quelle di regolazione non riservate ad Autorità indipendenti.

Disposizione terza (selezione del gestore ovvero sistemi di accreditamento o di autorizzazione)

1. Nel caso in cui la legge o le caratteristiche del servizio richiedano – per rendere possibile il perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico in condizioni di sicurezza, qualità, economicità ed equa distribuzione nel territorio, o per renderlo possibile senza oneri per l'ente locale - che il gestore sia unico o che il numero dei gestori sia limitato, la scelta del soggetto gestore avviene mediante procedura ad evidenza pubblica.
2. Negli altri casi l'attività di erogazione del servizio è libera, ma agli operatori può essere richiesto – dalla legge o nei casi non disciplinati dalla legge, dal regolamento locale - di accreditarsi mediante sistemi di qualificazione ovvero di autorizzazione, ove ciò sia necessario per assicurare la qualità e la sicurezza del servizio.
3. La gestione di reti ed altri impianti pubblici, strumentali all'erogazione di un pubblico servizio locale (e non moltiplicabili) è sempre affidata mediante procedure ad evidenza pubblica.
4. La **durata dell'affidamento** attribuito mediante procedure ad evidenza pubblica è stabilita dalla legge o dai regolamenti locali, per ciascun settore, in modo da garantire il ricambio del gestore. **Oppure:** La durata dell'affidamento attribuito mediante procedure ad evidenza pubblica non può superare i 10 anni. L'attribuzione del servizio in esclusiva, diverso dalla gestione di reti ed altri impianti, non può superare i 5 anni.

5. Il gestore di un servizio pubblico locale o di un'infrastruttura strumentale a detto servizio è tenuto ad ammettere utenti ed imprese che ne hanno titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie.

Disposizione quarta (disposizioni in materia di obblighi di servizio pubblico ed oneri relativi)

1. Nel caso di cui alla **Disp. seconda** comma 2, in relazione agli obiettivi di interesse generale prefissati (individuati dalla legge e, nell'ambito della legge, dall'ente locale), sono individuati ove occorra gli obblighi di servizio pubblico (1) e sono determinate le tariffe massime applicabili. Il gestore deve essere compensato degli obblighi di servizio pubblico imposti.
2. Ove disposizioni statali (?) o regionali impongano agli enti locali di assicurare prestazioni di servizio pubblico non erogabili in regime di concorrenza e/o senza sussidi, l'ente impositore deve assicurare la copertura dei relativi oneri.
3. Le attività sussidiate sono oggetto di separata registrazione contabile.

Disposizione quinta (procedure ad evidenza pubblica)

1. Sono ammesse a partecipare alle procedure per la selezione del gestore o dei gestori i seguenti soggetti:
 - a) società di capitali e Geie
 - b) società cooperative a responsabilità limitata.Sono escluse le società per le quali non è possibile rilevare da pubblici registri la titolarità delle azioni o quote. Sono esclusi i raggruppamenti temporanei di imprese. Sono inoltre escluse le società che gestiscono pubblici servizi in forza di una procedura non ad evidenza pubblica.
2. La procedura è di tipo aperto. Può essere una procedura ristretta soltanto.....Il bando di gara deve indicare, oltre ad ogni altro elemento utile per l'identificazione del servizio, gli obblighi di servizio pubblico e i relativi sussidi.
3. La disciplina della procedura è fissata con regolamento statale.
4. La gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, nel rispetto degli standard.....
5. I rapporti con i gestori sono disciplinati, in coerenza con il bando di gara, da un contratto di servizio.

Disposizione sesta

1. La costruzione delle reti e gli altri impianti strumentali all'erogazione del servizio è finanziata in modo da assicurarne la proprietà all'ente locale titolare del servizio.
2. La gestione delle reti e degli altri impianti strumentali all'erogazione del servizio deve essere separata dalla gestione del servizio all'utenza quando è possibile l'utilizzazione della rete da parte di più gestori.
3. Il proprietario e il gestore degli impianti di cui al comma precedente sono tenuti ad ammettere tutti coloro che ne facciano richiesta, con criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori (v. **Disp. Terza**, comma 5).
4. Le reti e gli altri impianti di proprietà di soggetti privati (di soggetti diversi dall'ente locale titolare del servizio) restano destinati all'erogazione del servizio e sono soggetti alla disciplina sulle modalità di scelta del gestore. Al soggetto proprietario spetta un canone annuo. Le opere di manutenzione straordinaria sugli impianti esistenti di proprietà privata sono compensate con la

diminuzione o l'azzeramento del canone.....I tratti di rete e gli impianti di nuova costruzione sono di proprietà del soggetto che ne ha sostenuto definitivamente i costi.

5. **N.B.** L'alternativa al comma 4 è consentire al privato proprietario di fare il gestore degli impianti.

Disposizione settima (Rapporti con la disciplina vigente, generale e di settore)

Disposizione ottava (Disposizioni transitorie)

(1) Es. obblighi di servizio universale a carico di chi ottiene la licenza per operare nel campo della telefonia fissa; servizi minimi da individuare sulla base di criteri di legge (art. 4 legge 59) distinti dai servizi aggiuntivi nel decreto Burlando; esclusiva su tratte aeree non remunerative per evitare all'impresa costi che dovrebbero essere altrimenti compensati (esclusiva come forma di sussidio, Regolamento Commissione n. 2408 del 1992); servizi di trasporto non di linea sussidiati, ecc.